



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

- 4° SERVIZIO -
POLIZIA MUNICIPALE

N. Registro Ordinanze n. 97/10

Prot. n°6677 del 09/12/2010

Oggetto: Istituzione dell'obbligo di circolazione con mezzi antisdrucchiolevoli a bordo o pneumatici idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO l'approssimarsi della stagione invernale ed il conseguente verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale;

CONSIDERATO che, complice la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

RITENUTO opportuno uniformarsi agli analoghi provvedimenti emessi dalla Provincia di Bologna con proprio atto PG 0172274 del 25/10/2010 e atto PG 0179736 del 08/11/2010 che prescrivono in caso di neve o ghiaccio l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o con catene da neve a bordo;

RITENUTO di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, non ultimo l'impiego dei mezzi spazzaneve e spargisale;

RITENUTO opportuno tutelare la sicurezza della circolazione e garantire la pubblica incolumità, la necessità di prescrivere per tutti i veicoli transitanti lungo le strade comunali, l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio, o con catene da neve a bordo;

AVUTO il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, in particolare, l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 4 lettera e), l'art. 7 comma 1 lettera a), l'art. 37 e l'art. 192 comma 3 del Codice della Strada, nonché l'art. 122 comma 8 del Regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ;

VISTO il Decreto del Sindaco n°4 del 7 gennaio 2010, relativo alla nomina responsabilità organizzativa;

ORDINA

A tutti i veicoli in circolazione sulle strade comunali dell'intero territorio, nonché sulle strade provinciali per i tratti compresi nei centri abitati l'obbligo di essere muniti o avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, nel periodo compreso tra il **11 dicembre 2010 e il 15 aprile 2011.**

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 6 comma 4 lettera e) - 7 comma 1 lettera a), CdS.

Gli organi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli di fermarsi o proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

L'Ufficio segnaletica è incaricato dell'installazione della segnaletica verticale di cui all'art.122 comma 8, Reg.Esec.CdS.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 CdS.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n°241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
- sempre entro sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°495 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell'art.5 Legge n°241/90 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento è Stefania Rossi C.te Polizia Municipale.

Copia della presente viene inviata:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio al Servizio Messi Comunali;
- alla Stazione Carabinieri di Lizzano in Belvedere;
- al Corpo Forestale dello Stato di Lizzano in Belvedere.

Lizzano in Belvedere, lì 09/12/2010

Il Responsabile del Servizio
Comandante P.M.
(Stefania Rossi)